

Statuto



**Scuola Superiore per Mediatori Linguistici
Carolina Albasio**

STATUTO

DELLA SCUOLA SUPERIORE "CAROLINA ALBASIO"

TITOLO I – LINEAMENTI GENERALI

- Articolo 1 - Scuola Superiore "Carolina Albasio"
- Articolo 2 - Attività istituzionali
- Articolo 3 - Libertà di ricerca e insegnamento
- Articolo 4 - Organizzazione delle attività didattiche
- Articolo 5 - Diritto allo studio
- Articolo 6 - Titoli di studio e attestati
- Articolo 7 - Risorse finanziarie
- Articolo 8 - Tasse e borse di studio
- Articolo 9 - Centro Studi Orientamento

TITOLO II – ORGANI

- Articolo 10 - Organi della Scuola
- Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione
- Articolo 12 - Composizione del Consiglio di Amministrazione
- Articolo 13 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
- Articolo 14 - Presidente
- Articolo 15 - Attribuzioni del Presidente
- Articolo 16 - Direttore Didattico
- Articolo 17 - Attribuzioni del Direttore Didattico
- Articolo 18 - Direttore Amministrativo
- Articolo 19 - Attribuzioni del Direttore Amministrativo
- Articolo 20 - Comitato Tecnico-Scientifico
- Articolo 21 - Composizione del Comitato Tecnico-Scientifico
- Articolo 22 - Attribuzioni del Comitato Tecnico-Scientifico
- Articolo 23 - Consiglio dei Docenti
- Articolo 24 - Composizione del Consiglio dei Docenti
- Articolo 25 - Attribuzioni del Consiglio dei Docenti
- Articolo 26 - Funzionamento degli organi collegiali

TITOLO III – ORGANIGRAMMA E RICERCA

- Articolo 27 - Rapporti con il mondo del lavoro
- Articolo 28 - Organigramma
- Articolo 29 - Centri di Ricerca e Laboratori

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 30 - Norme transitorie e abrogative
- Articolo 31 - Entrata in vigore

TITOLO I – LINEAMENTI GENERALI

Articolo 1 – Scuola Superiore "Carolina Albasio"

1. È istituita la Scuola Superiore "Carolina Albasio", di seguito denominata "Scuola"; la Scuola è un istituto legalmente riconosciuto, non statale, di istruzione superiore e di ricerca scientifica ad ordinamento universitario, con personalità giuridica e senza finalità di lucro.
2. La Scuola ha piena autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, contabile, organizzativa, finanziaria e disciplinare, come assicurato dall'articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana e a norma del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 1592/1933 e successive modificazioni, e della Legge 243/1991. La Scuola è regolata dal presente Statuto, dai propri Regolamenti e dalla vigente legislazione.
3. La Scuola ha sede legale a Castellanza, Provincia di Varese, in Via Luigi Pomini n. 13; la Scuola, ai fini del più efficace svolgimento dei compiti previsti dalla normativa vigente, può costituire sedi decentrate, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi del Decreto Ministeriale n. 38 del 10 gennaio 2002, del Decreto Ministeriale n. 59 del 3 maggio 2018 e successive modifiche e integrazioni.
4. Per il conseguimento delle proprie finalità, la Scuola promuove forme di collaborazione con Università nazionali e internazionali, Enti di Ricerca, Istituzioni pubbliche e private, Fondazioni, Associazioni e Imprese.
5. La Scuola, quale espressione della sua vocazione internazionale, favorisce gli scambi culturali, la progettazione a livello europeo, la mobilità dei docenti, ricercatori e studenti, nonché il riconoscimento da parte degli organi didattici competenti dei loro curricula didattici, secondo la normativa vigente.
6. La Scuola garantisce pari opportunità nell'accesso agli studi e al reclutamento di personale docente che va effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicità della valutazione, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizione personale e sociale.

Articolo 2 – Attività istituzionali

1. La Scuola svolge attività istituzionali di didattica, di ricerca scientifica e di trasferimento di conoscenza in tutti gli ambiti del sapere.
2. La Scuola, nell'ambito delle attività di didattica, svolge:
 - a) Corsi triennali in Mediazione Linguistica, equipollenti a tutti gli effetti al diploma di laurea conseguito nelle Università al termine dei corsi afferenti alla classe 3 delle lauree universitarie in "Scienze della mediazione linguistica" di cui al Decreto Ministeriale 4 agosto 2000, sostituito dalla classe L-12 di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 2007;
 - b) Corsi di alta formazione postuniversitaria finalizzati all'acquisizione di competenze specialistiche e professionali.
3. La Scuola, nel rispetto della vigente normativa e in esito alle relative procedure Ministeriali, ha inoltre la facoltà di attivare:
 - a) Corsi di laurea magistrale in collaborazione con Università italiane o straniere tramite la sottoscrizione di apposite convenzioni;
 - b) Corsi di specializzazione post-dottorato, anche in collaborazione con Università italiane o straniere, con Enti di Ricerca e Istituti qualificati;
 - c) Corsi di dottorato di ricerca, anche in collaborazione con Università, Enti di Ricerca e Istituti qualificati.
4. La Scuola, nell'ambito delle attività di ricerca scientifica, svolge in particolare attività di:
 - a) ricerca fondamentale, ovvero lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
 - b) ricerca industriale, ovvero ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti;
 - c) sviluppo sperimentale, ovvero l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi

o migliorati; rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

5. Nell'ambito dell'attività di trasferimento di conoscenza, la Scuola svolge in particolare attività di:
 - a) diffusione dei risultati di attività di ricerca tramite la pubblicazione e l'insegnamento;
 - b) creazione di centri di ricerca, laboratori, spin-off e start-up innovative;
 - c) valorizzazione della conoscenza derivante dalle attività di ricerca e sviluppo per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società.

Articolo 3 – Libertà di ricerca e insegnamento

1. La Scuola garantisce a tutti, a ciascuno dei Docenti e alle strutture scientifiche piena autonomia organizzativa nel rispetto delle norme dello Statuto della Scuola, del Regolamento Didattico Generale, del Regolamento Didattico dei singoli Corsi di studio e della vigente legislazione. Ogni valutazione sull'attività didattica e di ricerca è riservata esclusivamente agli organi didattici e scientifici competenti, ai sensi del presente Statuto.

Articolo 4 – Organizzazione delle attività didattiche

1. La Scuola, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti, della libertà di insegnamento dei Docenti e delle loro specifiche competenze scientifiche, sovrintende, coordina, garantisce e verifica il regolare svolgimento delle attività didattiche.
2. L'organizzazione dell'insegnamento è riservata all'autonomia delle strutture didattiche nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
3. Il personale docente è tenuto ad adempiere, con regolarità e assiduità, i propri compiti istituzionali, quelli che gli vengono di volta in volta conferiti con specifiche delibere degli organi competenti, nonché a partecipare regolarmente agli organi collegiali e alle commissioni previste dallo Statuto e istituite dagli organi e dalle strutture didattiche e scientifiche della Scuola.

Articolo 5 – Diritto allo studio

1. La Scuola adotta i provvedimenti necessari per assicurare la piena realizzazione del diritto allo studio. Promuove e favorisce inoltre tutte le iniziative svolte a migliorare le condizioni degli studenti nella Scuola, la loro formazione culturale e il loro inserimento nel mondo del lavoro, avvalendosi di tutte le possibilità offerte dalla normativa vigente. In favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle Regioni.

Articolo 6 – Titoli di studio e attestati

1. La Scuola rilascia:
 - a) diploma di primo livello, conseguibile al termine di un corso di studi superiori di durata triennale, equipollente a tutti gli effetti al diploma di laurea conseguito nelle Università al termine dei corsi afferenti alla classe 3 delle lauree universitarie in "Scienze della mediazione linguistica" di cui al Decreto Ministeriale 4 agosto 2000, sostituito dalla classe L-12 di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 2007;
 - b) diploma e attestato accademico al termine di corsi di alta specializzazione, formazione, perfezionamento e altre attività equivalenti.
2. La Scuola, in caso di attivazione delle attività didattiche di cui all'articolo 2 terzo comma, nel rispetto della vigente normativa e in esito alle relative procedure Ministeriali, rilascia:
 - a) diploma di secondo livello, congiuntamente con le Università partner, agli studenti che abbiano completato il relativo corso di studi;
 - b) altri attestati e diplomi in adempimento alla vigente normativa;
 - c) titolo di dottore di ricerca (Ph.D.) agli studenti che abbiano terminato il relativo corso di dottorato e difeso la tesi finale.
3. La Scuola assicura la conclusione, anche attraverso procedure di riconoscimento di crediti formativi secondo la vigente legislazione della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea, dei corsi di studi e il rilascio degli annessi titoli e qualifiche accademiche, anche ai sensi degli ordinamenti anteriori al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 509 del 3 novembre 1999.

Articolo 7 – Risorse finanziarie

1. La Scuola utilizza per le attività istituzionali i beni propri o di cui ha la disponibilità per qualsiasi titolo.
2. Le fonti di finanziamento della Scuola sono costituite da:
 - a) fondi inizialmente investiti da Centro Studi Orientamento;
 - b) i proventi delle tasse e contributi accademici;
 - c) i proventi derivanti dalle attività istituzionali, in particolare relative all'attività di didattica, di ricerca scientifica e di trasferimento di conoscenza;
 - d) erogazioni e fondi conferiti, a qualunque titolo, da enti pubblici ed enti privati, per sostenere il perseguimento delle finalità istituzionali della Scuola;

Articolo 8 – Tasse e borse di studio

1. Le tasse e i contributi dovuti dagli studenti sono determinati dal Consiglio di Amministrazione e resi noti con il programma annuale dei corsi.
2. L'istituzione delle borse di studio e l'apposito Regolamento di erogazione sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 – Centro Studi Orientamento

1. Centro Studi Orientamento, quale Ente Fondatore e Gestore della Scuola Superiore "Carolina Albasio", ne garantisce il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente Statuto.

TITOLO II – ORGANI

Articolo 10 – Organi della Scuola

1. La Scuola è costituita dai seguenti organi:
 - a) Consiglio di Amministrazione;
 - b) Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - c) Direttore Didattico;
 - d) Direttore Amministrativo;
 - e) Consiglio dei Docenti;
 - f) Consiglio degli Studenti;
 - g) Comitato Tecnico-Scientifico.

Articolo 11 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di programmazione e di indirizzo della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale della Scuola.

Articolo 12 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre membri nominati da Centro Studi Orientamento.
2. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione dura tre anni e può essere revocata da Centro Studi Orientamento.
3. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti funzioni:
 - a) gestisce in via unica ed esclusiva, con pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, l'amministrazione economica, finanziaria, contabile, logistica e organizzativa della Scuola;
 - b) delibera lo Statuto della Scuola e le successive modifiche;
 - c) delibera il Regolamento Didattico Generale della Scuola e le successive modifiche;
 - d) delibera il Regolamento Didattico dei singoli corsi di studio della Scuola e le successive modifiche;
 - e) delibera le modalità di ammissione alla Scuola e la determinazione delle tasse e dei contributi che gli studenti sono tenuti a versare;
 - f) delibera sull'attivazione, disattivazione, istituzione o soppressione di sedi, strutture didattiche e unità immobiliari idonee alle attività della Scuola assicurando agli studenti il regolare conseguimento dei titoli di studio, come previsto dalla normativa vigente;

- g) delibera le convenzioni con enti pubblici e privati;
- h) delibera le assunzioni del corpo docenti;
- i) delibera le assunzioni di personale tecnico;
- j) determina il trattamento economico del personale docente e non-docente;
- k) nomina, con facoltà di revoca, il Direttore Didattico;
- l) nomina, con facoltà di revoca, il Direttore Amministrativo;
- m) nomina, con facoltà di revoca, i membri del Comitato Tecnico-Scientifico;
- n) esercita ogni altra attribuzione ad esso conferita dalla vigente legislazione.

Articolo 14 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato all'interno del Consiglio di Amministrazione, cura l'attuazione dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico-Scientifico, fatta salva la competenza del Direttore Didattico della Scuola in materia scientifica e didattica. Stipula le convenzioni con soggetti pubblici e privati, ha la rappresentanza istituzionale, operativa, finanziaria e legale della Scuola e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 – Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti funzioni:
 - a) sovrintende e coordina le attività del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e ne formula gli ordini del giorno;
 - c) ha la legale rappresentanza della Scuola;
 - d) assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
 - e) può nominare un Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento il Presidente può delegare momentaneamente, parzialmente o integralmente, le proprie attribuzioni al Presidente Vicario della Scuola.

Articolo 16 – Direttore Didattico

1. Il Direttore Didattico sovrintende l'attività didattica, scientifica e culturale della Scuola e rappresenta la comunità dei Docenti, del Personale tecnico e degli Studenti, ponendo in essere un'attività di controllo a tutela degli obiettivi accademici.
2. Il Direttore Didattico agisce nel pieno rispetto del presente Statuto, del Regolamento Didattico Generale della Scuola e delle delibere del Consiglio di Amministrazione della Scuola. In caso di assenza o impedimento del Direttore Didattico il Vice Direttore Didattico ne assume temporaneamente le attribuzioni.
3. Il Direttore Didattico è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra le personalità di spicco e chiara fama del mondo accademico e professionale; la carica ha la durata di tre anni ed è riconfermabile.

Articolo 17 – Attribuzioni del Direttore Didattico

1. Il Direttore Didattico svolge le seguenti funzioni:
 - a) assicura il corretto svolgimento dell'attività didattica e tutela il regolare svolgimento delle lezioni;
 - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio dei Docenti;
 - c) sovrintende l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nell'ambito didattico-scientifico;
 - d) coordina l'impegno dei diversi organi della Scuola al fine di svolgere il programma e raggiungere gli obiettivi dell'attività accademica;
 - e) emette provvedimenti disciplinari con Decreto Direttoriale nei confronti degli studenti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
 - f) stabilisce il calendario delle attività didattiche e coordina, sentiti i Docenti della Scuola, lo svolgimento delle stesse;
 - g) esercita tutte le attribuzioni disposte dalla normativa vigente, nel rispetto di quanto esplicitato all'interno del presente Statuto.

Articolo 18 – Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo sovrintende i lavori del personale tecnico all'interno della Scuola.

2. Il Direttore Amministrativo è il responsabile dell'operato dei vari dipartimenti tecnici presenti nella Scuola ed esercita un controllo su tutti i dipartimenti per la realizzazione dei piani strategici dettati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore Amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione. La carica ha una durata di tre anni ed è rinnovabile.

Articolo 19 – Attribuzioni del Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo svolge le seguenti funzioni:
 - a) sovrintende secondo quanto dettato dal Consiglio di Amministrazione i dipartimenti della Scuola;
 - b) suggerisce al Consiglio di Amministrazione la necessità di acquistare materiale per il funzionamento dei dipartimenti e una migliore riuscita dell'attività accademica;
 - c) suggerisce al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di ulteriori dipartimenti all'interno della Scuola;
 - d) assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle attività tecniche e ausiliarie;
 - e) fornisce al Consiglio di Amministrazione un parere sull'assunzione di ulteriore ed eventuale personale tecnico;
 - f) fornisce al Consiglio di Amministrazione un parere sul Regolamento della Scuola per l'amministrazione;
 - g) esprime al Consiglio di Amministrazione una valutazione di qualità sui risultati ottenuti dai dipartimenti della Scuola;
 - h) coordina il rapporto tra il personale tecnico e gli altri organi della Scuola.

Articolo 20 – Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere rinominato.
2. Il Comitato Tecnico-Scientifico vigila sul rispetto della normativa ministeriale in materia universitaria da parte della Scuola ai sensi del Decreto Ministeriale n. 38 del 10 gennaio 2002.

Articolo 21 – Composizione del Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da:
 - a) il Direttore Didattico, con funzione di Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico;
 - b) da quattro esperti, di cui almeno uno docente universitario di I o II fascia, esterno alla Scuola, inquadrato nei settori scientifico-disciplinari di riferimento per le attività formative caratterizzanti individuate nel prospetto allegato n. 3, di cui al Decreto Ministeriale del 4 agosto 2000, con funzioni di monitoraggio e di valutazione del funzionamento della Scuola e dei risultati scientifici e didattici conseguiti.

Articolo 22 – Attribuzioni del Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge le seguenti funzioni:
 - a) sovrintende all'attività didattica;
 - b) esprime parere in ordine alla istituzione dei corsi, dei seminari e di ogni altra iniziativa didattica;
 - c) formula e propone l'ordinamento didattico della Scuola;
 - d) propone la nomina dei Docenti;
 - e) ha funzioni di monitoraggio e di valutazione di funzionamento della Scuola e dei risultati scientifici e didattici conseguiti;
 - f) il Comitato Tecnico-Scientifico presenta ogni anno al Ministero una relazione sul funzionamento della Scuola e sull'attività scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente, nonché sul programma per l'anno successivo.

Articolo 23 – Consiglio dei Docenti

1. Il Consiglio dei Docenti è un organo collegiale che sostiene l'attività scientifica, didattica e accademica, svolta all'interno della Scuola.
2. Il Consiglio dei Docenti opera nel pieno rispetto della normativa vigente e nel rispetto degli articoli dello Statuto e del Regolamento Didattico Generale.
3. Il Consiglio dei Docenti è convocato dal Direttore Didattico.

Articolo 24 – Composizione del Consiglio dei Docenti

1. Il Consiglio dei Docenti è costituito da:

- Direttore Didattico;
- Docenti della Scuola.

Articolo 25 – Attribuzioni del Consiglio dei Docenti

1. Il Consiglio dei Docenti svolge le seguenti funzioni:

- a) propone strategie ed elabora programmi di sviluppo per un migliore svolgimento dell'attività didattica all'interno della Scuola;
- b) formula un parere al Consiglio di Amministrazione in merito alla candidatura di Direttore Didattico;
- c) coordina le attività dei Docenti e degli insegnamenti impartiti all'interno della Scuola;
- d) determina i programmi annuali relativi ai corsi interni alla Scuola;
- e) formula un parere da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione inerente alla qualità del Regolamento Generale Didattico;
- f) formula un parere da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione in merito alle coperture di eventuali supplenze per gli insegnamenti impartiti all'interno della Scuola;
- g) sottopone all'attenzione del Direttore Didattico l'assegnazione di una Laurea Honoris Causa.

Articolo 26 – Funzionamento degli organi collegiali

1. Le adunanze degli organi collegiali sono valide se:

- a) i relativi membri siano stati convocati mediante comunicazione personale, di norma per via telematica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza;
- b) siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto al voto;
- c) nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma 1 punto b), salvo che per le adunanze del Consiglio di Amministrazione, non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei Docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza, ex articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza;
- d) l'ordine del giorno è stabilito dal Presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata.

TITOLO III – ORGANIGRAMMA E RICERCA

Articolo 27 – Rapporti con il mondo del lavoro

1. La Scuola supporta la carriera degli studenti agevolandoli nell'inserimento all'interno del mondo del lavoro tramite una rete di collaborazione con il mondo delle piccole, medie e grandi aziende, dell'amministrazione pubblica e delle agenzie estere.
2. La Scuola può attivare attività di placement, stage formativi e attività di ricerca per perfezionare la preparazione degli studenti.

Articolo 28 – Organigramma

1. Il Consiglio di Amministrazione gestisce l'intero personale lavorativo e accademico operante all'interno della Scuola.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di attivare o disattivare i vari dipartimenti che compongono l'Organigramma della Scuola e di decidere sull'assunzione di ulteriore personale.
3. L'Organigramma della Scuola è redatto secondo principi di trasparenza e pubblicità, in osservanza della normativa vigente di diritto amministrativo.

Articolo 29 – Centri di Ricerca e Laboratori

1. La Scuola può costituire e attivare Centri di Ricerca e Laboratori, anche in forma di spin-off della medesima, le cui finalità principali consistono nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale o nel

garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

2. Le attribuzioni, l'organigramma, lo Statuto interno, il personale, i programmi e gli obiettivi del Centro di Ricerca, sono stabiliti dal Direttore Didattico, sentito il parere vincolante del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Centro di Ricerca della Scuola è un organo la cui natura è quella di compiere ricerche in relazione agli obiettivi didattici, ai programmi delineati dal Consiglio dei Docenti, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Esso costituisce il fondamentale organo scientifico con cui la Scuola focalizza l'attenzione su problematici scenari didattici e proietta la comunità accademica verso nuovi orizzonti culturali.
4. Il Centro di Ricerca è eventualmente costituito in collaborazione con il mondo accademico esterno alla Scuola con apposite convenzioni.
5. I Centri di Ricerca e i Laboratori redigono annualmente un rapporto completo sugli sforzi attuati per il perseguimento degli obiettivi prefissati dal Direttore Didattico.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 – Norme transitorie e abrogative

1. Sino al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto si applicano le norme vigenti, eccetto i casi di incompatibilità con il presente Statuto.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato integralmente il precedente Statuto della Scuola.

Articolo 31 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore con effetto immediato.
2. Il presente Statuto è pubblicato sul sito web della Scuola Superiore Carolina Albasio e inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.